SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1139-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

e

2ª (Giustizia)

(RELATORI DE CAROLIS e MAFFIOLETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1978

Onorevoli Senatori. — Il dibattito che proficuamente si è svolto nelle Commissioni riunite 1^a e 2^a, è servito a porre in luce il profondo contenuto innovatore della normativa proposta con il presente disegno di legge, che qualifica il fine del legislatore come di ampia portata e tale da superare l'ambito delle questioni poste con la stessa richiesta del *referendum* abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152.

La realtà drammatica, in cui si evidenziano caratteri e azioni della più moderna criminalità, sia comune che politica, impegna il Parlamento a ricercare l'elaborazione di norme coerenti con il nostro ordinamento e nello stesso tempo tali da porre lo Stato democratico in condizione di difendere la libertà, l'incolumità e i beni dei cittadini, oltre che i supremi interessi della convivenza civile.

Il testo del disegno di legge presentato dal Governo, nonchè l'insieme delle modifiche, di perfezionamento e di sistemazione, introdotte dalle Commissioni, comporta la proposta di adozione di norme e di criteri totalmente innovativi, che cambiano sostanzialmente l'ambito normativo e la qualità della precedente legislazione, superando il carattere eccezionale e temporale che essa aveva, come espressamente sottolineato, peraltro, nella sentenza n. 16 del 1978 della Corte cosituzionale.

Il disegno di legge propone un insieme di disposizioni penali e processuali, che si inseriscono nel testo dei codici penale e di procedura penale e che, d'altro lato, sono rivolte a migliorare il contenuto delle norme penali relative alla repressione delle attività fasciste. In relazione alla legge 22 maggio 1975, n. 152, non si tratta quindi di una semplice rielaborazione ma di una diversa normativa a carattere ordinario, con diversa razionalità, da ricollegarsi organicamente all'attuale sistema penale e processuale. In tale sistema si propone di introdurre norme che configurano nuove fattispecie penali, relative ai reati di « istigazione di delitti di grave allar-

me sociale », di « associazione » per commettere anche uno solo di tale delitti, nonchè concernenti la punibilità degli atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a commettere taluno degli stessi gravi delitti, che vengono espressamente indicati.

Con tali proposte si interrompe ogni collegamento logico e giuridico con le precedenti norme di prevenzione, assoggettando fatti di rilevante gravità a tutte le garanzie del processo penale per l'accertamento della sussistenza del reato, sia nei suoi elementi oggettivi che soggettivi.

Inoltre, dall'esame del testo così come proposto dalle Commissioni riunite, risulta:

- *a*) l'abrogazione totale degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 35 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- b) l'introduzione di diversi criteri e di regolamentazione migliorativa e sostanzialmente innovativa nelle materie già previste, in tutto o in parte, negli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 della legge anzidetta;
- c) l'introduzione di norme del tutto nuove, rispetto alla precedente legislazione, con gli articoli 4, 5, 13, 15 del presente disegno di legge.

Pertanto, l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, espressamente disposta, è la logica conseguenza del contenuto del disegno di legge, che vuole operare nella duplice direzione del rispetto di tutte le garanzie previste dalle norme costituzionali e del più efficiente e rigoroso funzionamento della giustizia a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine democratico.

L'istituzione di nuove fattispecie penali, la regolamentazione innovativa di alcuni istituti processuali, il fine perseguito di meglio garantire l'efficienza di tutti gli organi dello Stato nella lotta all'eversione ed alla criminalità hanno comportato la sostituzione non formale della normativa già prevista.

Le presenti norme obbediscono dunque alla logica dell'adeguamento del sistema giuridico-penale e pongono il Parlamento nella condizione di intervenire, doverosamente, in una materia di supremo interesse generale per il Paese e per la difesa delle istituzioni democratiche.

* * *

Nel testo da loro proposto, che ora si illustra, le Commissioni riunite hanno mantenuto la distinzione delle norme in tre capi e cioè: capo I « Disposizioni penali »; capo II « Disposizioni processuali » e Capo III « Repressione delle attività fasciste ».

Per quanto concerne le disposizioni penali, all'articolo 1, oltre alla migliore specificazione delle circostanze in cui è consentito ai pubblici ufficiali l'uso legittimo delle armi per impedire la consumazione di gravissimi delitti quali la strage, l'omicidio volontario, la rapina a mano armata e il sequestro di persona, già contenuta nel testo del Governo, le Commissioni riunite hanno apportato un emendamento chiarificatore che fa riferimento al pubblico ufficiale per quanto concerne l'uso delle armi.

In ordine all'articolo 2, le Commissioni hanno preferito l'inserimento di un comma all'articolo 159 del codice penale piuttosto che la formulazione di un articolo autonomo, restando invariata la sostanza della norma proposta dal Governo.

Per la confisca, all'articolo 3, si è seguito eguale criterio, modificando l'ultimo capoverso dell'articolo 240 del codice penale.

Le Commissioni, con il (nuovo) articolo 4 hanno modificato l'articolo 302 del codice penale, relativo alla istigazione a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi I e II del titolo I del libro II, aggiungendo il delitto previsto dal capo III e cioè all'articolo 294, gli attentati contro i diritti politici del cittadino, in considerazione della rilevanza costituzionale del libero esercizio di essi.

All'articolo 5, mantenendo la struttura dei reati di istigazione, di associazione e di atti preparatori relativi a delitti di grave allarme sociale, le Commissioni hanno innanzitutto ritenuto, a maggioranza, con criterio seguìto in tutte le modifiche per il codice penale, di escludere dalle previsioni espresse, inserite nel codice stesso, i delitti previsti da norme speciali, che, fermi restando gli effetti sostanziali, sono stati meglio collocati nell'articolo 9, nuovo. Sempre a maggioranza è stato inoltre aggiunto, tra i delitti indicati dall'articolo 414-bis, il delitto di cui all'articolo 294 del codice penale.

Pur decidendo, a maggioranza, che non dovesse essere modificato l'articolo 414 del codice penale, le Commissioni all'unanimità hanno inserito un articolo 414-ter che, ai fini della pena, impedisce un diverso trattamento tra le ipotesi previste dall'articolo 414 e quelle di cui all'articolo 414-bis del codice penale, precisando che, in entrambi i casi, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale la istigazione si riferisce, non potendosi fare un trattamento deteriore per il responsabile del delitto di istigazione comune, previsto dall'articolo 414, e il responsabile del delitto previsto dall'articolo 414-bis, che riguarda la istigazione a delitti di grave allarme sociale.

Con l'articolo 6, ferma restando la struttura del reato previsto dall'articolo 416-bis, per una più adeguata correlazione con il reato previsto dall'articolo 416 del codice penale ed in considerazione dell'aumento del massimo della pena stabilito dal primo comma dello stesso articolo, è stato aumentato il massimo della pena da quattro a sei anni di reclusione per il solo fatto di partecipare all'associazione, mentre un ulteriore aumento della pena è stato previsto se il numero degli associati è di dieci o più.

In ordine all'articolo 416-ter si è sviluppato nelle Commisisoni riunite un ampio dibattito sulla legittimità e sulla effettiva rilevanza della ipotesi delittuosa di atti preparatori. Al termine del dibattito è prevalsa largamente l'opinione della configurabilità di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a commettere uno dei già citati delitti di grave allarme sociale. Infatti si è ritenuto che, soprattutto nei casi di delitti i quali richiedono una lunga e complessa preparazione, con un succe-

dersi di atti tra di essi coordinati dalla non equivocità del fine, sia possibile, da un lato, prevedere la punibilità di tali atti quando ancora non hanno raggiunto gli estremi del tentativo e sia legittimo, dall'altro lato, la penalizzazione di tali attività, in relazione alla obiettiva rilevanza penale delle stesse, globalmente considerate nella loro non equivoca finalizzazione.

All'articolo 7, modificativo dell'articolo 648 del codice penale, è stata meglio precisata la ipotesi meno grave, colpita con la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a lire un milione.

All'articolo 8, mantenute le garanzie di controllo giurisdizionale introdotte dal Governo sulla espulsione degli stranieri dallo Stato, si è soprattutto indicata l'autorità di pubblica sicurezza che è legittimata a richiedere il provvedimento al tribunale.

* * *

Per quanto concerne il capo II, relativo alle disposizioni processuali, all'articolo 10 sono stati accolti emendamenti migliorativi che precisano le circostanze e le modalità concernenti le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

In ordine all'articolo 11 è stata accolta la proposta del Governo di modificare la collocazione della norma, relativa alla urgenza del processo, dal codice di procedura penale ad un articolo aggiuntivo della legge 7 ottobre 1969, n. 472. In proposito, peraltro, i relatori si riservano di presentare in Assemblea un emendamento, già preannunciato in sede di Commisisoni riunite, per una migliore formulazione del primo comma.

Per quanto riguarda l'articolo 12, relativo alla perquisizione nel corso di operazioni di polizia, le Commissioni riunite hanno completato il testo, prevedendo ulteriori garanzie in applicazione dell'articolo 13 della Costituzione.

Per quanto concerne l'articolo 13, che introduce gli articoli 233-bis e 233-quater nel codice di procedura penale, relativi ai reati commessi da appartenenti alla forza pub-

blica in servizio e riguardanti l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, è stato integralmente accolto il testo proposto, con modifiche di rilievo formale formulate dal Governo, in sede di emendamento.

Anche per quanto riguarda il fermo di indiziati di reato (articolo 14) è rimasta la struttura sostanziale del testo proposto dal Governo, con modifiche di carattere esclusivamente tecnico.

All'articolo 15 è stato previsto il mandato di cattura obbligatorio non solo nel caso di istigazione, associazione o preparazione dei delitti di grave allarme sociale, indicati dagli articoli 414-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale e 9 del disegno di legge, qualora per essi la legge preveda il mandato di cattura obbligatorio, ma l'obbligatorietà del mandato di cattura è stata estesa al tentativo di uno degli stessi delitti, sempre che la legge preveda per essi il mandato di cattura obbligatorio.

Per quanto riguarda l'articolo 17, dopo ampia discussione sorta sull'opportunità di modificare l'attuale divieto legislativo di concedere la libertà provvisoria per una serie di reati particolarmente gravi, che ha fatto emergere diversità di opinioni, le Commissioni riunite a maggioranza hanno accolto il testo proposto dal Governo, che modifica in modo sostanziale il regime della libertà provvisoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in quanto viene affermato il principio di carattere generale secondo il quale all'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, può essere concessa la libertà provvisoria.

Poiché, peraltro, è necessario assicurare alcune misure tendenti ad impedire che la modifica del sistema preesistente possa condurre ad un eventuale incremento della criminalità, sono state accolte le proposte del Governo, riguardanti innanzitutto l'obbligo per il giudice di usare particolari cautele, in base ai criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale. Inoltre il giudice dovrà adottare i provvedimenti già previsti dall'articolo 282

del codice di procedura penale nei confronti degli imputati di gravi delitti consumati o tentati, cui venga concessa la libertà provvisoria, mentre i minori, imputati degli stessi delitti, dovranno essere affidati al servizio sociale minorile.

Infine è stato previsto che l'eventuale impugnazione del pubblico ministero contro le ordinanze di concessione della libertà provvisoria avrà effetto sospensivo dell'esecuzione delle ordinanze medesime.

Il sistema è stato ulteriormente perfezionato dalle Commissioni riunite, con l'approvazione di emendamenti proposti dal Governo. Si è mantenuta peraltro la distinzione tra i casi in cui alla concessione della libertà provvisoria dovrà accompagnarsi l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 282 del codice di procedura penale, oltre all'effetto sospensivo dell'impugnativa del pubblico ministero, per reati particolarmente gravi, rispetto agli altri casi indicati dall'articolo 277-bis dello stesso codice, nei quali opererà unicamente il solo effetto sospensivo dell'impugnazione del pubblico ministero.

All'articolo 19 ed all'articolo 20 risultano meglio precisate le norme concernenti i rapporti tra l'attività del giudice istruttore e quella del pubblico ministero, nonché le norme relative al giudizio direttissimo per reati commessi nel corso di pubbliche manifestazioni.

* * *

Per quanto riguarda il capo III, relativo alle modifiche della legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di repressione delle attività fasciste, le Commissioni riunite hanno accolto le proposte contenute nel disegno di legge governativo, tendenti a configurare in modo più rigoroso ed oggettivo le fattispecie delittuose: in realtà i comportamenti — con riferimento all'ideologia, alla dottrina, ai principi o agli obiettivi del fascismo o del nazismo — risultano meglio definiti e di più agevole individuazione.

* * *

Per le considerazioni generali svolte ed in virtù dell'analisi dettagliata dei punti rilevanti della normativa proposta, i relatori confidano nella approvazione del testo redatto dalle Commissioni riunite da parte dell'Assemblea.

DE CAROLIS e MAFFIOLETTI, relatori

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Capo I DISPOSIZIONI PENALI

Art. 1.

L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 53 - (Uso legittimo delle armi). — Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità. L'uso delle armi è altresì non punibile quando, in relazione a circostanze di tempo e di luogo, tale uso è reso necessario al fine di impedire la consumazione dei delitti di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata e di sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 159 del codice penale è aggiunto il seguente:

- « Art. 159-bis (Sospensione del corso della prescrizione per determinati reati). — La prescrizione dei reati previsti dall'articolo 277 del codice di procedura penale, rimane sospesa:
- a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo I DISPOSIZIONI PENALI

Art. 1.

Identico:

« Art. 53 - (Uso legittimo delle armi). — Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità. Non è punibile altresì il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona.

Le stesse disposizioni si applicano a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

Identico ».

Art. 2.

Nell'articolo 159 del codice penale, dopo il primo, è inserito il seguente comma:

« In ordine ai reati previsti dall'articolo 277, secondo capoverso del codice di procedura penale, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei casi di latitanza dell'imputato e di rinvio di un atto di istruzione o del dibattimento disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Segue: Testo del Governo)

b) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 240 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 240-bis - (Confisca delle armi). — Nel caso di reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni, gli esplosivi e gli ordigni incendiari il giudice dispone sempre la confisca, salvo che le cose appartengano a persona estranea al reato, siano state alla stessa indebitamente sottratte e si tratti di cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali possano essere consentite mediante autorizzazione amministrativa.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munzioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico della legge di (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'articolo 240 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Quando si tratta di armi, di altri oggetti atti ad offendere, nonchè di munizioni, esplosivi ed ordigni incendiari, la stessa disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato, alla quale sia stata indebitamente sottratta, ed era legittimamente detenuta ».

(Segue: Testo del Governo)

pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 414 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 414-bis - (Istigazione a delitti di grave allarme sociale). — Chiunque pubblicamente istiga taluno a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, nonchè i delitti previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione da due a sei anni.

Se l'istigazione è commessa col mezzo della stampa o con l'uso di mezzi o strumenti radiotelevisivi, la pena è aumentata ». (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 4.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo, secondo e terzo). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo, secondo e terzo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno ad otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 414-bis - (Istigazione a commettere delitti di grave allarme sociale). — Chiunque pubblicamente istiga taluno a commettere uno dei delitti previsti dagli anticoli 294, 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, secondo capoverso, 629, capoverso, 630 del codice penale, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a sei anni.

Se l'istigazione è commessa con il mezzo della stampa o con l'uso di apparecchi o strumenti radiofonici o televisivi, la pena è aumentata ».

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

Dopo l'articolo 416 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 416-bis - (Associazione per delitti di grave allarme sociale). — Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 414-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a quattro anni ».

« Art. 416-ter - (Atti preparatori di delitti di grave allarme sociale). — Fuori dei casi previsti dall'articolo 56, chiunque compie atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 414-bis, è punito con la pena stabilita per il tentativo del delitto cui l'atto preparatorio si riferisce diminuita fino alla metà.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 56 ».

Art. 6.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 648 - (*Ricettazione*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

« Art. 414-ter - (Determinazione dei limiti della pena per la istigazione). — La pena da applicare nella ipotesi di cui agli articoli 414 e 414-bis è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale la istigazione si riferisce ».

Art. 6.

Identico:

« Identico.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

« Identico.

Identico ».

Art. 7.

Identico:

« Identico.

(Segue: Testo del Governo)

si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire un milione a lire otto milioni.

La pena è della reclusione sino a quattro anni e della multa sino a lire un milione nel caso di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente:

« Art. 14. — Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato.

L'espulsione è disposta dal tribunale con provvedimento adottato in camera di consiglio, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso ricorso in cassazione.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica ». (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

La pena è della reclusione sino a quattro anni e della multa sino a lire un milione se il reato è di particolare tenuità.

Identico ».

Art. 8.

Identico:

« Identico.

L'espulsione è disposta a richiesta del questore dal tribunale con provvedimento adottato in camera di consiglio, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso ricorso in cassazione da proporsi entro dieci giorni dalla sua comunicazione.

Identico ».

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 414-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale si applicano anche con riferimento ai delitti previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1976, n. 863.

(Segue: Testo del Governo)

CAPO II DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 8.

L'articolo 167-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). — Per ordine del giudice o del pubblico ministero ovvero su richiesta del difensore delle parti private nei casi di urgenza, le persone diverse dall'imputato o dall'indiziato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura del cancelliere o del segretario o della polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome della persona che ha ricevuto la comunicazione, le funzioni, le mansioni svolte dalla persona stessa ed i suoi rapporti con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere eseguita chiamando il numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma, se del caso, al destinatario mediante telegramma.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione se è stata confermata con telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, o quando vi sia motivo di ritenere che la comunicazione non abbia raggiunto il suo scopo, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ». (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Le disposizioni degli articoli 414-bis e 416ter del codice penale si applicano anche con riferimento al delitto previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

CAPO II DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 10.

Identico:

« Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). — Nei casi di urgenza, per ordine del giudice o del pubblico ministero ovvero su richiesta del difensore delle parti private le persone diverse dall'imputato o dall'indiziato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura del cancelliere o del segretario o della polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome della persona che ha ricevuto la comunicazione, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona stessa ed i suoi rapporti con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere eseguita chiamando il numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

Identico.

Identico.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

(Segue: Testo del Governo)

Art. 9.

Dopo l'articolo 182 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 182-bis - (Dichiarazione di urgenza del processo). — Nei processi relativi ai delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 277, negli articoli 414-bis e 416-bis del codice penale, in quelli relativi ad imputati detenuti od a reati per i quali la prescrizione è prossima a maturare, nonchè in quelli in cui la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui al'articolo 1 della legge 1º ottobre 1969, n. 742, o sia di prossima maturazione, il giudice dichiara l'urgenza del processo con ordinanza motivata non impugnabile.

L'ordinanza deve essere notificata all'imputato ed al difensore e dalla data di tale notificazione, o dall'ultima di esse nel caso di pluralità di notificazioni, incominciano a decorrere i termini processuali.

Questi decorrono altresì dalla data in cui l'imputato o il difensore dichiarano di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale.

I processi per i quali è dichiarata l'urgenza o per i quali l'imputato o il difensore abbiano dichiarato di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 224-bis - (Perquisizione nel corso di operazioni di polizia). — Quando sussiste il pericolo di grave turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica che comporti il rischio di danno a persone o cose, ovvero il fondato timore di attentato a persone, edifici, impianti o servizi, e non sia consentito un tempestivo provvedimento

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 11.

L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ai delitti indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter e nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ed ai delitti previsti dagli articoli 414-bis e 416-bis del codice penale, nonchè dall'articolo 7-bis della presente legge.

Nei processi relativi a reati per i quali la prescrizione è prossima a maturare, nonchè in quelli in cui la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 o sia prossima a maturare il giudice dichiara l'urgenza del processo con ordinanza motivata non impugnabile.

L'ordinanza è notificata all'imputato e al difensore e dalla data di tali notificazioni, o dell'ultima di esse, decorrono, anche nel periodo feriale, i termini processuali.

Questi decorrono altresì dalla data in cui l'imputato o il difensore dichiara di rinunciare alla sospensione dei termini.

Nei casi indicati nei commi precedenti i processi sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Art. 12.

Identico:

« Art. 224-bis - (Perquisizione nel corso di operazioni di polizia). — Quando sussiste il pericolo di grave turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica che comporti il rischio di danno a persone o cose, ovvero il fondato timore di attentato a persone, edifici, impianti o servizi, e non sia possibile un tempestivo provvedimento dell'autorità

(Segue: Testo del Governo)

dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, ordigni esplosivi o incendiari, ovvero di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaiono sospetti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 233 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 233-bis - (Informative al procuratore generale per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica). — Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o di polizia tributaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza ovvero da appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello, trasmettendogli copia degli atti e compie frattanto gli adempimenti istruttori indifferibili.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, ordigni esplosivi o incendiari, ovvero di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaiono sospetti.

Identico.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato in copia all'interessato che lo richieda.

Se l'autorità giudiziaria non convalida entro le successive quarantotto ore gli atti compiuti, essi restano privi di ogni effetto ».

Art. 13.

Identico:

« Art. 233-bis - (Informative al procuratore generale per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica). — Il procuratore della Repubblica, qualora abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o di polizia tributaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza ovvero da appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello, trasmettendogli copia degli atti e compie frattanto gli adempimenti istruttori indifferibili.

(Segue: Testo del Governo)

Nei casi di cui al comma precedente il pretore informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello, trasmettendogli gli atti relativi ai reati per i quali non sia competente. Per tali reati il pretore compie gli adempimenti istruttori indifferibili.

Alla comunicazione giudiziaria si provvede in ogni caso tramite il comando del Corpo o il capo del'ufficio da cui dipendono le persone indicate nel primo comma ».

« Art. 233-ter - (Poteri del procuratore generale). — Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare il potere di cui all'articole 392, terzo comma, del codice di procedura penale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, deve darne comunicazione al procuratore della Repubblica perchè proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale ».

« Art. 233-quater - (Difesa nei procedimenti per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica). — Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 233-bis, la difesa dell'imputato è assunta, anche d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento, dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la notizia del procedimento deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegramma o fonogramma, all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

Identico ».

« Identico.

Identico.

Identico ».

« Art. 233-quater - (Difesa nei procedimenti per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica). — Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 233-bis, la difesa dell'imputato è assunta, sin dall'inizio del procedimento, dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità.

Identico.

— 15 —

(Segue: Testo del Governo)

In qualsiasi stato o grado del procedimento l'imputato può rinunziare alla difesa dell'Avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato.

Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza dell'imputato, salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza ».

Art. 12.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

- « Art. 238 (Fermo di indiziati di reato). Anche fuori dei casi di flagranza, quando si ha il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi:
- 1) di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;
- 2) di delitto per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a otto anni di reclusione;
- 3) di uno dei delitti previsti dagli articoli 306, secondo comma, 386, 416, 431, 432, primo e terzo comma, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 640, secondo comma, n. 1), del codice penale;
- 4) dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;
- 5) dei delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 14.

Identico:

- « Art. 238 (Fermo di indiziati di reato). Anche fuori dei casi di flagranza, quando si ha il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi:
- 1) di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;
- 2) di delitto per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a otto anni di reclusione;
- 3) di uno dei delitti previsti dagli articoli 306, secondo comma, 386, 416, 431, 432, primo e terzo comma, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 640, secondo comma, n. 1), del codice penale;
- 4) dei delitti previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;
- 5) dei delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(Segue: Testo del Governo)

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre immediatamente i fermati nella casa circondariale o mandamentale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte, ai sensi dell'articolo 225.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni ».

Art. 13.

All'articolo 253 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole:

« 6) di istigazione, associazione o preparazione preveduti dagli articoli 414-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, se la istigazione, l'associazione o gli atti prepa(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico ».

Soppresso.

Art. 15.

Identico:

« 6) del tentativo di uno dei delitti indicati nell'articolo 414-bis del codice penale, se per essi la legge prevede il mandato di cattura obbligatorio;

(Segue: Testo del Governo)

ratori si riferiscono a delitti per i quali la legge prevede l'emissione del mandato di cattura obbligatorio ».

Art. 14.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277 - (Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità del'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Il giudice, nel concedere la libertà provvisoria per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 276, 283, 284, 285, 286, 306, 422, 428, 430, 431, 432, primo e terzo comma, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, per

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7) di istigazione, associazione o preparazione prevedute dagli articoli 414-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, se la istigazione, l'associazione o gli atti preparatori si riferiscono a delitti per i quali la legge prevede il mandato di cattura obbligatorio ».

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo 253, nn. 6) e 7) del codice di procedura penale si applicano anche con riferimento al tentativo, all'istigazione, all'associazione o alla preparazione di uno dei delitti indicati nell'articolo 9.

Art. 17.

Identico:

« Identico.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Il giudice, nel concedere la libertà provvisoria per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 276, 283, 284, 285, 286, 306, 422, 428, 430, 431, 432, primo e terzo comma, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, per quel-

(Segue: Testo del Governo)

quelli concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti, consumati o tentati, di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo, ordina che l'imputato non minore sia sottoposto ad uno degli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 282. Qualora si tratti di imputato minore il giudice ordina che lo stesso sia affidato al servizio sociale minorile dettando le prescrizioni che il minore stesso dovrà seguire circa i suoi rapporti con il servizio, la sua dimora, la libertà di locomozione, il divieto di frequentare determinati locali ed il lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di imputato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura che si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta la emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Durante il termine per impugnare l'ordinanza che concede la libertà provvisoria all'imputato, anche minore, nei casi di cui al terzo ed al quarto comma, e durante il giudizio sull'impugnazione, l'esecuzione dell'ordinanza stessa è sospesa.

La scarcerazione dell'imputato è in ogni caso disposta qualora il giudice competente non decida sull'impugnazione del pubblico ministero entro trenta giorni dalla data in cui la stessa è stata proposta.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

li concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti consumati o tentati, di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo, ordina che l'imputato non minore sia sottoposto ad uno degli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 282. Qualora si tratti di imputato minore il giudice ordina che lo stesso sia affidato al servizio sociale minorile dettando le prescrizioni che il minore stesso dovrà seguire circa i suoi rapporti con il servizio, la sua dimora, la libertà di locomozione, il divieto di frequentare determinati locali ed il lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura che si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta la emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Durante il termine per impugnare in appello e in cassazione l'ordinanza che concede la libertà provvisoria all'imputato, anche minore, nei casi di cui al terzo ed al quarto comma, e durante i giudizi sull'impugnazione, l'esecuzione dell'ordinanza stessa è sospesa.

La scarcerazione dell'imputato è in ogni caso disposta qualora il giudice competente non decida sull'impugnazione del pubblico ministero entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi.

Il termine previsto dal comma precedente decorre nuovamente quando contro la decisione di appello sia proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero.

Identico ».

(Segue: Testo del Governo)

Art. 15.

Dopo l'articolo 277-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 277-ter - (Effetto sospensivo dell'impugnazione del pubblico ministero in altri casi di concessione della libertà provvisoria). -- Le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 277 si applicano alle ordinanze che concedono la libertà provvisoria agli imputati dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 253, 414-bis, 416-bis, 416-ter, 429, secondo comma, 433, terzo comma, 434, 440, 605, 628, primo e secondo comma, del codice penale, nonchè dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 ».

Art. 16.

L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 369 - (Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero). — I verbali degli atti di istruzione, i documenti nonchè le memorie e le richieste delle parti sono raccolti in un fascicolo presso l'ufficio del giudice istruttore.

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie, nonchè ai difensori. (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 18.

Identico:

« Art. 277-ter - (Effetto sospensivo dell'impugnazione del pubblico ministero in altri casi di concessione della libertà provvisoria). — Le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 277 si applicano alle ordinanze che concedono la libertà provvisoria agli imputati dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 253, 414-bis, 416bis, 416-ter, 429, secondo comma, 433, terzo comma, 434, 440, 605, 628, primo e secondo comma, 629, primo comma, del codice penale, nonchè dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1976, n. 863.

Nei casi previsti dal comma precedente, contro i provvedimenti concernenti la libertà provvisoria emessi negli atti preliminari al dibattimento, nel corso del dibattimento, con la sentenza che definisce il giudizio o dopo la pronuncia della sentenza può essere subito proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide anche nel merito ».

Art. 19.

Identico:

Soppresso.

« Art. 369 - (Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero). — Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria dandone avviso al procu-

(Segue: Testo del Governo)

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

Art. 17.

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 502-bis - (Giudizio direttissimo per reati commessi nel corso di pubbliche manifestazioni). — Se nel corso di pubbliche manifestazioni una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale si procede sempre con giudizio direttissimo.

Fuori del caso di flagranza previsto dal comma precedente, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo aver disposto l'arresto dell'imputato ».

CAPO III

REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ FASCISTE

Art. 18.

Gli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo 1:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (primo comma) della Costituzione, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni, movimenti o gruppi di persone non inferiori a cinque, diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo, (Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Identico.

Identico ».

Art. 20.

Identico.

CAPO III REPRESSIONE

DELLE ATTIVITÀ FASCISTE

Art. 21.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da uno a cinque milioni di lire.

Si considerano associazioni, movimenti o gruppi diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo quelli che, richiamandosi all'ideologia o alla dottrina o ai principi o agli obiettivi del fascismo o del nazismo stessi, operano per stabilire la dittatura fascista o comunque per sovvertire violentemente l'ordinamento democratico dello Stato: ovvero esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica; ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; ovvero denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; ovvero svolgono propaganda nazista o propugnano discriminazioni razziali; ovvero compiono manifestazioni di carattere fascista.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.

Le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi, sostanze esplodenti o ordigni esplosivi o incendiari ovunque siano custoditi.

La condanna per taluno dei fatti indicati nei precedenti commi comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 19.

L'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo 2:

« Qualora con sentenza risulti accertato il reato di cui all'articolo 1, il Ministro del-

Art. 22.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

Art. 20.

Gli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo 3:

« Chiunque fa propaganda a favore di un partito, associazione, movimento o gruppo avente le caratteristiche e perseguente le fifinalità di cui all'articolo 1 è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chi, pubblicamente, esalta esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo o del nazismo, oppure le loro finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti o nazisti, ovvero compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se alcuno dei fatti preveduti dai precedenti commi è compiuto a mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale per un periodo di cinque anni ».

Art. 21.

L'articolo 5-bis della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come previsto dall'articolo 12

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 23.

Identico.

« Identico.

Identico.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se alcuno dei fatti preveduti dai precedenti commi è compiuto col mezzo della stampa o con l'uso di mezzi o strumenti radiotelevisivi.

Identico ».

Art. 24.

Identico:

(Segue: Testo del Governo)

della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente articolo 4:

« Per il reato previsto nell'articolo 1 della presente legge è obbligatoria l'emanazione del mandato di cattura.

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a venti giorni ».

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

La legge 22 maggio 1975, n. 152, è abrogata.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

« Identico.

Identico.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di dieci giorni indicato nello stesso articolo è elevato a venti giorni ».

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.